



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

(Provincia di Varese)

AREA LAVORI PUBBLICI

Lavori Pubblici

Tel. 0331.283-336/334 - Fax. 0331.280411

**Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la
progettazione e l'innovazione.**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 27.10.2015

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo [93, commi da 7-bis a 7-quater](#), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla data dell'entrata in vigore della lg.114/2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito dell'accordo, in materia di utilizzo del fondo per l'innovazione e la progettazione, sottoscritto in data 06/10/2015 tra le delegazioni trattanti.
3. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Cassano Magnago per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. e dal presente Regolamento.
4. Lo stesso si applica alle opere pubbliche inserite nell'elenco annuale, nel bilancio di previsione e per quelle derivanti dell'attuazione di piani urbanistici.
5. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 06/10/2015 .

Articolo 2 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono da 4 a 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissa uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione;

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di mera manutenzione.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara. Nel computo delle varianti si considera la variazione dei lavori, desunta dal quadro di raffronto, rispetto alle previsioni del progetto originario.

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

FASE	%	SOTTOFASE	%	RUOLO	%MIN	%MAX
Responsabile unico del procedimento	25%	Progettazione	53,00	Rup	60%	100%
		Esecuzione	40,00	Supporti tecnici RUP	0%	40%
		Collaudo	7,00	Supporti Amministrativi Coordinatore e collaboratori	0%	40%
Progettazione	40%	Preliminare	20%	Progettista firmatario	70%	95%
				Coordinatore sicurezza	0%	5%
				Supporto tecnico	5%	30%
		Definitivo	45%	Progettista firmatario	65%	95%
				Coordinatore sicurezza	0%	5%
				Supporto tecnico	5%	35%
		Esecutivo	35%	Progettista firmatario	60%	90%
				Coordinatore sicurezza	0%	30%
				Supporto tecnico	10%	40%
Esecuzione	30%			D.LL.	45%	80%
				Ufficio direzione	10%	30%
				Coordinatore sicurezza	0%	40%
Collaudo	5%			Collaudatore	0%	100%
				Commissione di collaudo	0%	100%
				Supporto tecnico	0%	20%

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente sentito il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. A tal fine, il Responsabile dell'area Competente, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce con specifico provvedimento gli incarichi definendo nello stesso le

tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale dell'area Tecnica o avente ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica.
6. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
7. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità o parte delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto, per fase o sottofase al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte nelle procedure di verifica e controllo. Per cui il relativo corrispettivo indicato nella tabella del comma 2 del presente articolo colonna fase sarà portata al 50%.
8. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati.
9. L'Amministrazione comunale è tenuta ai sensi dell'art. 270 del d.p.r. n. 207/2010 a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Articolo 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Verificata la compiuta presenza per quanto concerne i progetti oggetto del presente Regolamento, di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di attuazione sia per la fase progettuale che per la fase realizzativa esecutiva, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo [132 comma 1 lettera e\) del d.lgs. n. 163/2006](#);
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte,

ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente competente, avviene:
 - a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione superiore del relativo livello progettuale svolto, quando ci sia stata la determinazione a contrarre e quantomeno sia alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettera di invito;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
8. Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.

Articolo 7 – Obbligo di astensione

1. Nel caso in cui il Responsabile coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 4, comma 2, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'articolo 5 del Codice di comportamento dell'ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 8 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 19/05/2005, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
4. Il presente Regolamento è revisionato tempestivamente e comunque con decorrenza degli effetti dall'entrata in vigore di innovazioni normative nella materia disciplinata.
5. Per tutte le attività concluse entro il 18 agosto 2014, si continua ad applicare la disciplina previgente, fermo restando che le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale dal 25 giugno non possono essere erogate e costituiscono economia di spesa.